

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ACCADEMIA PER LA FORMAZIONE"

STATUTO

In data 16 Gennaio 2016 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la modifica dello Statuto agli articoli: 4; 6; 7; 10; 14; 15; come di seguito specificato.

Art. 1: Costituzione

Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, è costituita l'associazione denominata "*Accademia per la formazione*", associazione di promozione sociale. A tale denominazione, in ogni comunicazione sociale, dovrà essere abbinata la locuzione di promozione sociale.

Art 2: Sede

L'associazione ha sede in Padova, in Via Lepanto n. 14/A - c.a.p. 35141 -. La modifica della sede non determina la variazione dello statuto.

Art. 3: Durata

La durata dell'associazione è stabilita senza limitazioni di data, salvo quanto previsto nell'art. 15 dello statuto.

L'articolo 4: ordinamento interno, (In data 16 Gennaio 2016 è stato così sostituito):

Art. 4: Ordinamento interno

L'associazione è retta dal presente Statuto e dai Regolamenti che saranno approvati dall'assemblea e dal *Comitato di Coordinamento* o Consiglio Direttivo.

Art 5: Oggetto e Scopo

È compito dell'associazione promuovere la teoria e la pratica della formazione individuale, facendo valere come principio, oltre alla specificità informativa del sapere, l'impegno etico di ciascuno.

L'associazione opera tanto nel campo della psicanalisi, quanto in quello delle esperienze educative, culturali, artistiche, terapeutiche, riabilitative, psicopedagogiche, socio-sanitarie e sociali. Si propone inoltre di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione sociale, all'integrazione dei cittadini e dei migranti, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'associazione potrà organizzare corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, seminari di studio, cicli di conferenze, mostre, convegni, eventi culturali e artistici, gruppi formativi, laboratori creativi e artistici ed altre iniziative destinate anche ai non associati. Potrà svolgere attività di consulenza, formative, educative, di riabilitazione e sviluppo delle funzioni soggettive, relazionali, cognitive e motorie, rivolte all'individuo anche in condizione di disabilità temporanea, permanente o in condizioni svantaggiate, con particolare riguardo all'aspetto dello sviluppo soggettivo, all'inserimento e all'integrazione nella comunità, attraverso interventi, individuali o di gruppo, educativi, formativi, psicopedagogici, psicologici, psicoterapeutici, psicanalitici, psicomotori, logopedici. Potrà infine curare delle pubblicazioni.

Dette attività potranno essere svolte anche in collaborazione e/o convenzione con enti locali, pubblici e privati.

L'associazione potrà aderire ad altre associazioni che abbiano le stesse finalità o che si propongano attività affini, complementari o integrative alle attività enunciate statutariamente.

Art 6: Patrimonio ed entrate dell'associazione (In data 16 Gennaio 2016 è stato così sostituito):

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a – quote e contributi degli associati;
- b – eredità, donazioni e legati;
- c – contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d – contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f – proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g – erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i – altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. Possono quindi essere previsti contributi straordinari *una tantum*.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Le quote associative sono annualmente fissate dal *Comitato di Coordinamento* e sono strettamente personali, non rivalutabili ed intrasmissibili, anche in caso di successione a causa di morte.

Art. 7: Fondatori e soci dell'associazione, (In data 16 Gennaio 2016 è stato così sostituito):

Art. 7: Fondatori e soci dell'associazione

Sono aderenti all'associazione:

- i soci fondatori;
- i soci benemeriti;
- i soci sostenitori;
- i soci ordinari;

I soci dell'associazione possono essere solo persone fisiche.

L'adesione all'associazione avviene con il contestuale versamento della quota associativa stabilita di anno in anno dal *Comitato di Coordinamento*. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono *soci fondatori* le persone fisiche che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

Sono *soci benemeriti* le persone fisiche che verranno dichiarate tali su proposta del *Comitato di Coordinamento*.

Sono *soci sostenitori* le persone fisiche che contribuiscono in modo particolarmente attivo allo sviluppo dell'associazione, sostenendone l'attività con contributi finanziari o di altra natura.

Sono *soci ordinari* le persone fisiche che sono interessati a seguire almeno una delle attività dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento delle quote d'iscrizione e dei contributi fissati dal *Comitato di Coordinamento*.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere domanda scritta al *Comitato di Coordinamento* recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti.

Il *Comitato di Coordinamento* deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il *Comitato di Coordinamento* è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. La quota versata verrà restituita contestualmente all'eventuale parere contrario.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa, ma non ha diritto al rimborso della quota versata né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del *Comitato di Coordinamento*. L'esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al giudizio dell'assemblea, richiedendone entro 15 (quindici) giorni, la convocazione a mezzo lettera raccomandata inviata a tutti i soci. Qualora l'assemblea ritenesse valide le motivazioni del ricorrente verrà fatto obbligo al *Comitato di Coordinamento* di reintegrare immediatamente il socio.

Art 8: Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il *Comitato di Coordinamento*;
- il Presidente del *Comitato di Coordinamento*, denominato *Coordinatore*.

Art 9: L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del *Comitato di Coordinamento*;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal *Coordinatore* ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno un terzo dei membri del *Comitato di Coordinamento*.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea. Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentarne più di tre.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide qualora ottengano la maggioranza dei voti dei soci presenti in assemblea. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, deve essere affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In deroga, è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal *Coordinatore* o in mancanza da un altro membro del *Comitato di Coordinamento* o da un altro socio su designazione a maggioranza dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario. Le delibere dell'assemblea devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

L'assemblea ordinaria:

- predetermina il numero dei componenti ed elegge il *Comitato di Coordinamento*;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulle direttive generali delle attività dell'associazione.

L'assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto, con la presenza dei tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci;
- nomina i liquidatori.

Art 10: Il *Comitato di Coordinamento*, (In data 16 Gennaio 2016 è stato così sostituito):

Art 10: Il *Comitato di Coordinamento*

Il *Comitato di Coordinamento* può essere composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, purché sempre dispari. I membri del *Comitato di Coordinamento* vengono eletti ogni tre anni dall'assemblea generale con la possibilità di essere riconfermati per un massimo di tre mandati. La carica di componente del *Comitato di Coordinamento* scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri del *Comitato di Coordinamento* rispondono all'assemblea della loro attività secondo le norme sul mandato. Se un membro, per qualsiasi motivo cessa dall'incarico, verrà sostituito dal socio che nell'elezione del *Comitato*

di *Coordinamento* ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del *Comitato di Coordinamento*. Qualora questo non fosse possibile, il *Comitato* convoca con urgenza una nuova assemblea per eleggere il sostituto.

Il *Comitato di Coordinamento* è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il *Comitato di Coordinamento* fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni del *Comitato di Coordinamento* sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *Coordinatore* deve comunque riunire il *Comitato di Coordinamento* qualora ne facciano richiesta per iscritto anche via fax almeno due membri. L'ordine del giorno è fissato dal *Coordinatore* o dai membri che ne hanno richiesto la convocazione. La convocazione è fatta con preavviso di almeno sette giorni salvo il caso di convocazione urgente, nel qual caso è sufficiente il preavviso di un giorno.

Il *Comitato di Coordinamento* può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione, purché in Italia. La carica di membro del *Comitato di Coordinamento* è strettamente personale per cui non è ammessa la rappresentanza.

Il *Comitato di Coordinamento* deve garantire l'articolazione dialettica delle attività svolte nell'ambito dell'associazione e delle teorie ad esse sottostanti.

Il *Comitato di Coordinamento* è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Potrà quindi eseguire ed autorizzare qualunque atto od operazione con l'unica esclusione di quelli espressamente riservati statutariamente all'assemblea dei soci.

Il *Comitato di Coordinamento* non può delegare i propri poteri a nessuno dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente. Tra i membri eletti, obbligatoriamente nomina:

- il *Tesoriere*, l'*Archivista* e le altre funzioni interne che possano essere previste dal Regolamento generale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento degli incarichi. Lo svolgimento delle attività è precisato dal Regolamento generale.

Art 11: Il *Coordinatore*

Il *Coordinatore* presiede il *Comitato di Coordinamento* e l'assemblea degli associati. Egli è eletto ogni tre anni dall'assemblea generale, con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti che abbiano diritto di voto. Nel caso che nelle prime tre votazioni non si raggiunga questa maggioranza, verrà eletto con la maggioranza semplice degli associati. La carica di *Coordinatore* è rinnovabile.

Al *Coordinatore* spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del *Comitato di Coordinamento*, il *Coordinatore* può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche a soci estranei al *Comitato di Coordinamento* stesso.

Al *Coordinatore* dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal *Comitato di Coordinamento*, al quale comunque il *Coordinatore* riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il *Coordinatore* può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il *Comitato di Coordinamento* per la ratifica del suo operato.

Il *Coordinatore* convoca e presiede l'assemblea, il *Comitato di Coordinamento*, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.



Art 12: Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del *Comitato di Coordinamento*, nonché i libri degli aderenti all'associazione.

Art 13: Bilancio consuntivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il *Comitato di Coordinamento* è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e da approvare entro e non oltre il 30 aprile. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art 14: Avanzi di gestione, (In data 16 Gennaio 2016 è stato così sostituito)

Art 14: Avanzi di gestione;

I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta, così come utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

Art 15: Scioglimento (In data 16 Gennaio 2016 è stato così sostituito):

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato da una riunione straordinaria dell'assemblea, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art 16: Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

Il Presidente

Data...

16/1/2016

Il Segretario